

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
PROTOCOLLO

- 8 NOV 2013

N° 28571 Cat.

COSTITUZIONE DI SERVITU'

SRG / 08

La Ditta Comune di Zola Predosa
Residenza municipale
in appresso detta "Concedente"

premessso

che la Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato M.se (MI) - Piazza S. Barbara, 7, capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.; Società con unico socio - in appresso detta Snam RG S.p.A., ha in progetto la costruzione del gasdotto denominato: Potenziamento Allacciamento comune di Monte san Pietro DN 150.

- 1) dichiara irrevocabilmente di costituire, in favore della Snam RG S.p.A., come in effetti costituisce, sui fondi siti in Comune di Zola Predosa Prov. di Bologna ed identificati in catasto con i mappali n. 662-764-743 Fg. 28.
una servitù, avente ad oggetto:
 - 1.1 Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1,50 (uno/cinquanta), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, secondo il tracciato conosciuto ed accettato.
 - 1.2 L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza, fra cui tre dispersori ai fini della protezione catodica della condotta.
 - 1.3 L'obbligo di non costruire fabbricati in elevazione e interrati sulla parte dei fondi di sua proprietà, come sopra identificati, a distanza inferiore di m. 3,5 dall'asse della tubazione con l'impegno a mantenere a verde una fascia di m.4,00 sovrastante la condotta, libera da opere di qualsiasi genere, come pure fognature, parcheggi e canalizzazioni chiuse senza alterazione della profondità di posa della tubazione.



Confini :

- 2) Ai fini di cui al precedente punto 1):
 - 2.1 Dichiara di conoscere l'ubicazione della tubazione, anche se posata su fondi vicini, delle opere di cui ai precedenti punti 1.2, 1.3 e la delimitazione della superficie di terreno oggetto della servitù.
 - 2.2 Dichiara e garantisce di essere legittima proprietaria dei fondi sopra descritti e garantisce altresì la Snam RG S.p.A. contro qualsiasi molestia o pretesa di terzi, obbligandosi a portare l'assenso di chiunque, per qualsiasi titolo, potesse vantare diritti sui fondi e sulla indennità.
 - 2.3 Autorizza la Snam RG S.p.A. ad occupare per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.
 - 2.4 Riconosce che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam RG S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
 - 2.5 Consente alla Snam RG S.p.A. il libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.
 - 2.6 Si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
 - 2.7 Si obbliga ad addivenire, dietro semplice richiesta della Snam RG S.p.A., alla stipulazione di atto notarile idoneo alla trascrizione della presente costituzione di servitù.
 - 2.8 Si impegna, in caso di trasferimento dei fondi in oggetto o di parte di essi, prima della trascrizione dell'atto di cui al punto 2.7, ad avvertire tempestivamente la Snam RG S.p.A. e a far subentrare l'avente causa negli obblighi nascenti dal presente atto.
 - 2.9 Si impegna in caso di trasferimento dei fondi in oggetto o di parte di essi, dopo la trascrizione dell'atto di cui al punto 2.7, ad avvertire la Snam RG S.p.A..
- 3) Attesta, come da accordi intervenuti che:
 - 3.1 La Snam RG S.p.A., contestualmente alla stipulazione dell'atto di cui al punto 2.7, verserà alla Concedente "una tantum" la somma di € 10,00 a fini fiscali quale corrispettivo concordato della servitù.
 - 3.2 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente punto 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
 - 3.3 Le spese inerenti alla stipulazione dell'atto di cui al punto 2.7 saranno a carico della Snam RG S.p.A..
 - 3.4 Restano a carico della Concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
 - 3.5 Il presente atto opererà alle stesse condizioni anche nei confronti di eventuali successori e aventi causa della Concedente e della Snam RG S.p.A..
 - 3.6 Gli obblighi assunti con il presente atto si riterranno nulli o privi di effetto qualora la Snam RG S.p.A. non dovesse realizzare il gasdotto di cui in premessa, il medesimo non dovesse interessare i fondi come sopra identificati; si riterranno altresì nulli qualora la Provincia di Bologna, all'interno del procedimento autorizzativo dell'opera, non licenzi la variante concordata fra le parti.

Bologna.....

La Concedente

La Concedente, dichiara di ricevere l'informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, e prende atto che il Titolare del trattamento è Snam RG S.p.A., nella persona del Legale rappresentante pro tempore e che il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuabile al punto 5 della stessa Informativa.

La Concedente